



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 3 del 20/01/2026

Oggetto: individuazione e aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all 'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 anni 2022-2023-2024

L'anno duemilaventisei e questo di venti del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Stefano Bigiotti*

*il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
*Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti*

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 03/02/2026 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00');

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile,nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Facente funzione di Giunta Comunitaria

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29/07/2025, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2024, è stato nominato il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale nella persona dell'Arch. Stefano Bigiotti, con il compito di procedere alle attività di liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 12 giugno 2025, garantendo, nel contempo, la gestione ordinaria dell'Ente, fino all'adozione dei decreti istitutivi delle nuove Comunità montane;
- la D.G.R. n. 447 del 12 giugno 2025, per tabulas, *disciplina “l’attività di gestione ordinaria delle comunità montane”*, stabilendo, per il Commissario, il compito di esercizio delle “*[...] funzioni dell’ente fino all’entrata in funzione delle nuove comunità montane, che coincide con la nomina dei commissari straordinari di cui all’art. 9, comma 3, legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 [...]*”, ciò *annumerando “[...] i poteri degli ordinari organi d’indirizzo delle comunità montane [...]”*;
- in base a quanto disciplinato dalla sopra citata deliberazione “*[...] detti organi provvisori, nella loro azione dovranno limitarsi al perseguitamento del corretto funzionamento della macchina burocratica, all’adozione degli atti necessari per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omissione potrebbe derivare un rilevante danno per l’ente, nonché, ove necessario, al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa [...]”*;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Viste le comunicazioni pervenute da Bdap in merito all'inadempienze relative alla mancata elaborazione del Bilancio consolidato relativo agli anni 2022-2023-2024.

Tenuto conto della verifica della documentazione in atti, in particolare modo dei pareri espressi dall'organo di revisione economico-finanziario, dove nella sezione relativa agli organismi partecipati ne viene certificata l'assenza per gli anni 2022-2023-2024

Vista la relazione del Responsabile finanziario allegata al presente atto con cui veniva attestata in base alla documentazione in atti l'assenza di enti e organismi partecipati per gli anni 2022-2023-2024

Vista l'attestazione del Segretario Comunitario allegata al presente atto in merito l'assenza di enti e organismi partecipati per gli anni 2022-2023-2024

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che recita: "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016*";

Ritenuto, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, deliberare in merito con effetti riconitori in merito all'assenza di organismi partecipati relativi agli anni 2022-2023-2024

ATTESO CHE la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, attualmente in fase di liquidazione, non detiene partecipazioni, e sulla base delle risultanze agli atti non ne ha detenute per annualità 2022-2023-2024, come anche attestato dall'organo di revisione economico finanziario relative agli anni considerati.

INTESO che:

occorre deliberare il perimetro di consolidamento per gli anni 2022-2023-2024

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti,

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato e per gli anni 2022-2023-2024 la Comunità Montana non detiene nessuna partecipazione e che tali elenchi sono negativi